



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza dell'11 novembre 2019
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella iscritta al N. 7388/2011 R.G. promossa da:

DELTAFINA SPA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Pannone e Sergio
Magrini, come in atti

ricorrente

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Cuzzupoli, come da procura in atti,

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01.07.2011, parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in funzione di giudice del lavoro - per
ottenere la condanna dell' Inps al pagamento in proprio favore della somma di €
372.539,55 indebitamente versate all'Istituto a titolo di contributi corrisposti tra il 1
gennaio 1987 e il 28 febbraio 1994; esponeva, infatti, che tali contributi erano stati
versati sulla base dell'inquadramento dell'azienda nel settore Industria,
inquadramento poi unilateralmente modificato dall'Inps già con nota del 25 febbraio
1999 con la quale era stata disposta la riclassificazione quale impresa agricola.

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della
domanda per intervenuta transazione e la prescrizione del credito; nel merito resisteva
alla stessa denunziandone l'infondatezza.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del
05.04.2019, per la prima volta all'udienza del 23.10.2019 e, all'esito della
discussione, decisa mediante lettura del dispositivo, motivi a sessanta giorni.

Rilievo de tutto preliminare e assorbente riveste la questione relativa all'intervenuta
decadenza ai sensi dell'art. 8 del DPR 818/1957, invocata dall'INPS (per la prima
volta all'udienza del 16.12.2015) ed in ordine alla quale la Deltafina SPA nulla ha
specificamente dedotto, essendosi limitata a contestare la tardività dell'eccezione.

Come noto, il DPR n. 818 del 1957 art. 8 (sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria), prevede: "I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato".

I contributi a cui si applica detta disciplina sono indicati dall'art. 6 del medesimo DPR: *"I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonché al fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla cassa unica per gli assegni familiari, alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoratori ad orario ridotto e alla cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono"*.

In ordine all'ambito di operatività di detta norma giova richiamare le argomentazioni svolte di recente dalla Suprema Corte (sez. Lav. sent. n. 12582 del 2013) secondo cui la disciplina di cui al suddetto art. 8 possa essere applicata, in linea di principio e sussistendone i presupposti, a tutti i contributi obbligatori versati per i lavoratori dipendenti, risultati indebiti e, dunque, non solo alle eccedenze derivate dalla contrazione delle tabelle operata dalla L. n. 218 del 1952, art. 1.

Secondo il condivisibile orientamento della Corte, inoltre, la disciplina di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8, in base alla quale, come detto, devono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento medesimo, riveste carattere eccezionale nel senso che tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'I.N.P.S. e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr., ex plurimis,

Cass., 21 gennaio 1988, n. 449; id. 7 maggio 1991, n. 5078; 9 novembre 2001, n. 13919; 7 gennaio 2009 n. 64; 20 maggio 2010, n. 12355).

L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S. ed il limite di applicazione della disposizione è costituito dall'inesistenza di un rapporto di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. I presupposti per l'operatività del meccanismo di cui al D.P.R. n.818 del 1957, art. 8 sono, dunque, la computabilità di contributi indebitamente versati agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali e la possibilità che i suddetti contributi, ove dichiarati irripetibili ovvero non richiesti anche se irripetibili ovvero non richiesti anche se ripetibili, si volgano comunque in favore dell'assicurato.

Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione del società ricorrente, operata dall'I.N.P.S. ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, in capo allo stesso, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente.

La disposizione di cui al citato art. 8, espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, evidentemente garantisce, prioritariamente rispetto all'interesse del datore di lavoro e dello stesso I.N.P.S., quello dei beneficiari dei versamenti la cui situazione, dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata a mezzo della prevista intangibilità delle posizioni, anche laddove tali versamenti risultino, poi, indebiti (attuandosi da parte del legislatore una sorta di convalida sulla base di una presunzione assoluta di legittimità per effetto del decorso del tempo).

La peculiarità della descritta disciplina esclude che il decorso del tempo ivi previsto sia riconducibile ad una semplice previsione prescrizione (cfr. in tal senso Cass. 6 maggio 1996, n. 4170) vertendosi piuttosto in tema di decadenza dal diritto alla ripetizione laddove siano decorsi cinque anni dal versamento indebito (appunto in deroga rispetto al termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito). In conseguenza non è applicabile il meccanismo della interruzione della prescrizione.

Inoltre, priva di pregio appare l'eccezione formulata da parte ricorrente in merito alla tardività dell'eccezione di decadenza.

Infatti, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello.

Trattandosi, invero, di disposizione prevista in favore dell'ente previdenziale ed attenendo a situazione non disponibile, attesa la rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti (intangibilità delle posizioni previdenziali dei beneficiari dei versamenti), non opera la clausola di salvezza di cui all'art. 2969 c.c..

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stante la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e i mutamenti giurisprudenziali intervenuti sul punto.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite;
- c) motivi a sessanta giorni.

Santa Maria C.V., lì 11 novembre 2019

Il Giudice
dott.ssa Rosa Capasso